

VII FORUM BILANCIO 2016

05 febbraio 2016 ore 06:00

Transfer pricing e patent box: le regole applicative previste dall'OCSE

di Piergiorgio Valente - Valente Associati - GEB Partners

I nuovi obblighi di documentazione del transfer pricing e i regimi agevolati per le imprese che investono in ricerca e sviluppo grazie al regime del “patent box” richiedono una particolare conoscenza delle regole applicative OCSE previste a carico delle società. La conoscenza delle regole potrà evitare alle imprese una serie di rischi legati a fenomeni evasivi o a pratiche fiscali dannose. L'OCSE ha predisposto strumenti di prevenzione e di contrasto, con obblighi di rendicontazione a carico delle imprese per quanto riguarda il transfer pricing e procedure di ruling con le agenzie fiscali per quanto riguarda il riconoscimento dei benefici connessi al patent box. Di questi temi si parlerà nel corso del VII Forum Bilancio 2016, organizzato dalla Scuola di Formazione IPSOA del Gruppo Wolters Kluwer con ANDAF, in programma a Milano il 10 febbraio 2016.

In materia di **transfer pricing**, l'OCSE ha già individuato gli strumenti diretti a contrastare fenomeni evasivi connessi allo spostamento “artificioso” di profitti verso giurisdizioni a fiscalità vantaggiosa.

Per quanto riguarda il nuovo **regime del patent box**, introdotto anche in Italia con un regime fiscale di favore per gli investimenti in ricerca e sviluppo, l'OCSE ha già evidenziato la necessità di avviare la review dei regimi preferenziali presenti negli ordinamenti dei suoi Stati membri; l'Organizzazione ritiene di procedere ad una verifica della conformità della normativa interna sui regimi preferenziali interni con gli standard internazionali in materia di pratiche fiscali dannose. I nuovi obblighi di documentazione del transfer pricing e i regimi agevolati per le imprese che investono in ricerca e sviluppo grazie al nuovo regime del patent box saranno tra i temi affrontati e discussi nel corso del VII Forum Annuale sul Bilancio delle Società italiane.

Documentazione nel transfer pricing

Gli studi e gli approfondimenti condotti dall'OCSE nel contesto del **Progetto BEPS** (Base Erosion and Profit Shifting) hanno portato, nell'ottobre 2015, all'emanazione di una serie di misure (“pacchetto di misure”) le quali devono ora essere implementate dai singoli Stati della comunità internazionale.

In materia di transfer pricing, assumono particolare rilevanza le indicazioni dirette a prevenire i **fenomeni evasivi** connessi allo spostamento “artificioso” di profitti verso giurisdizioni a fiscalità vantaggiosa, mediante l'introduzione di oneri documentali ulteriori rispetto a quelli già previsti (i.e., Masterfile e Country/Local File).

Come sarà più ampiamente illustrato nel corso della Tavola rotonda del VII Forum, al fine di **contrastare** le suindicate **pratiche evasive**, l'OCSE, nel contesto dell'Action 13 del Progetto BEPS, ha evidenziato la necessità di predisporre **tre documenti**:

- il **Masterfile**, il quale illustra le politiche di transfer pricing di gruppo, gli agreements tra le società del gruppo, l'allocazione degli intangibles e dei profitti;
- il **Local File**, il quale riporta specifiche informazioni in merito alle transazioni infragruppo con particolare riferimento alla società “locale”;
- il **Country-by-Country Report**, il quale contiene una serie di informazioni relative all'allocazione globale del reddito, alle imposte pagate e a determinati indicatori economici che consentano

all'Amministrazione finanziaria di valutare eventuali rischi di transfer pricing.

In compliance con le indicazioni OCSE sul Country-by-Country Report, la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (contenente "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato") ha introdotto nell'ordinamento italiano specifici **obblighi di rendicontazione a carico delle imprese**.

Questi incombono sulle società controllanti del gruppo residenti in Italia ai sensi dell'art. 73 del TUIR, tenute alla redazione del bilancio consolidato, se il gruppo registra un fatturato consolidato nel periodo d'imposta precedente di almeno 750 milioni di euro e se le società non sono, a loro volta, controllate da soggetti diversi dalle persone fisiche.

I medesimi obblighi ricadono anche in capo alle società controllate residenti in Italia, se la controllante è residente in uno Stato "che non ha introdotto l'obbligo di presentazione della rendicontazione Paese per Paese ovvero non ha in vigore con l'Italia un accordo che consenta lo scambio delle informazioni relative alla rendicontazione Paese per Paese ovvero è inadempiente all'obbligo di scambio delle informazioni relative alla rendicontazione Paese per Paese" (cfr. il comma 146 della Legge n. 208/2015).

Costituiscono **oggetto di rendicontazione** l'ammontare dei ricavi e degli utili lordi, le imposte pagate e maturate, nonché altri elementi indicatori di attività economica effettiva.

L'Amministrazione finanziaria italiana assicura la riservatezza delle informazioni oggetto di rendicontazione in conformità con gli obblighi di confidenzialità di cui alla Convenzione multilaterale sulla mutua assistenza amministrativa in materia fiscale (cfr. il comma 145 della legge n. 208/2015).

Il comma 147 della Legge n. 208/2015 affida a un Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze il compito di fissare le condizioni affinché le società controllanti, che presentano determinati requisiti geografici e di fatturato, trasmettano all'Agenzia delle Entrate una specifica rendicontazione relativa a ricavi e utili, imposte pagate e maturate e agli altri elementi indicatori di una attività economica effettiva.

È apprezzabile l'intervento del Legislatore italiano il quale, in conformità con le indicazioni fornite dall'OCSE, ha introdotto, a carico delle imprese, gli obblighi di **rendicontazione Paese per Paese**, senza tuttavia trascurare le esigenze di tutela della riservatezza delle informazioni fornite, particolarmente sentite da parte dei contribuenti.

Le medesime direttive OCSE dovranno ora guidare l'Amministrazione finanziaria italiana nella predisposizione del provvedimento che stabilirà modalità, termini, elementi e condizioni per la trasmissione della rendicontazione all'Agenzia delle Entrate, da parte dei soggetti obbligati.

Imprese che investono in ricerca e sviluppo

Con l'adozione del regime del **patent box** per i **beni immateriali**, gli Stati offrono alle società o alle stabili organizzazioni situate sul loro territorio una tassazione agevolata delle royalties.

Gli utili derivanti dall'utilizzazione delle immobilizzazioni immateriali "auto-prodotte" sono tassati con un'aliquota ridotta a condizione che siano soddisfatti taluni requisiti.

Con l'introduzione del patent box regime, gli Stati dell'UE cercano di incoraggiare l'innovazione e gli investimenti in ricerca e sviluppo, in conformità con le strategie e gli obiettivi emersi nei summit UE tenutisi a Lisbona nel 2000 e a Barcellona nel 2002 e che tendono a fare dell'Unione Europea "the most competitive and dynamic knowledge-based economy in the world".

Nell'ultimo decennio, molti Paesi membri dell'UE hanno introdotto, nei rispettivi ordinamenti, il patent box regime al fine di favorire le attività e promuovere la leadership mondiale nella tecnologia brevettata.

In Italia, l'agevolazione è stata introdotta con la Legge di Stabilità 2015 (Legge n. 190/2014).

La normativa italiana prevede l'**esclusione dalla tassazione** di una quota del reddito derivante dall'utilizzo di opere dell'ingegno, da brevetti industriali, da marchi d'impresa, da disegni e modelli, nonché da processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico, giuridicamente tutelabili.

Sono altresì agevolabili i redditi derivanti dall'utilizzo di software protetto da copyright, brevetti industriali, marchi di impresa, disegni e modelli giuridicamente tutelabili, informazioni aziendali ed esperienze tecnico-industriali, incluse quelle commerciali o scientifiche che presentano le

caratteristiche delle informazioni “segrete”.

Con provvedimento dell'1 dicembre 2015, l'Agenzia delle Entrate ha indicato le modalità e i termini di presentazione delle istanze di accesso alla procedura finalizzata alla stipula di **accordi di ruling**.

- **Leggi anche:** Patent box come presentare istanza di ruling

Con la circolare n. 36/E, emanata nella medesima data, ha fornito i primi chiarimenti sulle modalità e sugli effetti derivanti dall'esercizio dell'opzione, sulla disciplina delle **operazioni straordinarie** nell'ambito dell'agevolazione stessa e sulle modalità di accesso alla procedura di ruling.

- **Leggi anche:** Patent box chiarite le modalità di accesso al regime agevolato

Ai fini dell'avvio della procedura di ruling, i soggetti titolari di reddito di impresa devono inviare all'Agenzia delle Entrate apposita istanza in carta libera, contenente alcune informazioni di base relative al contribuente e alla tipologia di bene e di attività di ricerca e sviluppo svolta.

L'istanza può essere integrata entro 120 giorni dalla sua presentazione, mentre l'impresa è invitata a comparire per mezzo del suo legale rappresentante per verificare la completezza delle informazioni fornite, formulare eventuale richiesta di ulteriore documentazione ritenuta necessaria e definire i termini di svolgimento del procedimento in contraddittorio.

La procedura si perfeziona con la sottoscrizione di un accordo da parte del responsabile dell'Ufficio competente dell'Agenzia e di un responsabile dell'impresa.

Se è vero che, come l'Italia, molti altri Paesi a fiscalità cd. “avanzata” hanno introdotto norme di favore per i beni immateriali, è altrettanto vero che l'OCSE, nel contesto del Progetto BEPS, ha previsto la review dei regimi preferenziali presenti negli ordinamenti dei suoi Stati membri.

In particolare, è stato suggerito di procedere ad una verifica della **conformità della normativa** interna sui preferential IP regimes con gli standard internazionali in materia di **pratiche fiscali dannose**.

La Redazione segnala

Per approfondire le tematiche relative ai bilanci:

- è in corso di pubblicazione il volume “**Bilancio e Reddito d'impresa**”.

Scopri di più

- si terrà a Milano il prossimo **10 febbraio** il **VII Forum Bilancio 2016**.

Consulta il programma

Main Sponsor - Vodafone

Copyright © - Riproduzione riservata